



## Allegato A

### **AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE – ANNO 2024 E ANNUALITA' SUCCESSIVE (in esecuzione della Deliberazione Regionale n. 760/2024)**

#### **FINALITÀ**

Il Fondo Regionale per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modifica della tipologia contrattuale, è istituito quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei familiari.

#### **ENTE GESTORE**

La gestione dei bandi, delle risorse e l'istruttoria delle domande avviene in un ambito sovracomunale coincidente con il territorio dei Distretti socio-sanitari. L'Ente gestore per il distretto socio-sanitario di Montecchio Emilia è Unione Val d'Enza

#### **BENEFICIARI**

Sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio regionale che abbiano rinegoziato il contratto di locazione secondo i criteri del successivo paragrafo "Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo".

Sono beneficiari indiretti i conduttori di alloggi situati nel territorio regionale che abbiano rinegoziato il contratto di locazione secondo i criteri del successivo paragrafo "Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo".

#### **REQUISITI PER L'ACCESSO**

Per l'ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda, devono sussistere le seguenti condizioni con riferimento al locatore (L) e al conduttore (C):

- Cittadinanza italiana; (L) (C)
- oppure
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea; (L) (C)
- oppure
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE



per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche; (L)  
(C)

- titolarità o contitolarità del contratto rinegoziato ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda di contributo; (L) (C)
- titolarità o contitolarità di un atto di rinegoziazione del contratto di locazione secondo i criteri di cui al successivo paragrafo "Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo"; (L) (C)
- la **stipula della rinegoziazione deve avvenire in data successiva al 02/11/2023** con riferimento alla annualità 2024 del programma, e, nelle annualità successive del programma, la stipula deve avvenire dopo il 02/11 dell'anno precedente secondo la seguente formula: anno del programma X, rinegoziazione con data successiva al 02/11/X-1 (ad esempio, con riferimento alla annualità 2025 del programma la stipula deve avere data successiva al 02/11/2024, con riferimento alla annualità 2026 del programma la stipula deve avere data successiva al 02/11/2025);
- l'efficacia della rinegoziazione non può essere anteriore alla data della stipula dell'atto di rinegoziazione stesso;
- la rinegoziazione del contratto deve essere stata registrata all'Agenzia delle Entrate;
- **ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad € 35.000,00**. Nel caso di rinegoziazione cointestata a più conduttori, la somma del valore ISEE dei nuclei a cui i conduttori appartengono non deve essere superiore ad € 35.000,00; (C)
- residenza oppure dimora abituale nell'alloggio oggetto della rinegoziazione; (C)
- non devono esistere rapporti di coniugio oppure di parentela entro il terzo grado oppure di affinità entro il secondo grado con il conduttore. (L)

## CAUSE DI ESCLUSIONE ED INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere beneficiari del presente programma i nuclei familiari assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Per l'intera vigenza della rinegoziazione, i componenti del nucleo ISEE dei conduttori non possono presentare domanda per il contributo relativo al "Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui alla L.R. n. 24/2001" ("Fondo affitto").

## TIPOLOGIA DI RINEGOZIAZIONE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Sono ammesse le seguenti tipologie di rinegoziazione:



1. **Riduzione dell'importo del canone di locazione libero (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 1) o concordato (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3)**

**La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi.** Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a € 800,00.

Il contributo è di seguito così determinato:

1.1 Rinegoziazione di durata tra 6 e 12 mesi: contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00;

1.2 Rinegoziazione di durata di oltre 12 e fino a 18 mesi: contributo pari all'80% del mancato introito, comunque non superiore a € 2.500,00;

1.3 Rinegoziazione di durata di oltre 18 mesi: contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a € 3.000,00;

Relativamente alle casistiche di cui sopra, nel caso in cui il locatore intenda procedere con una rinegoziazione di durata superiore alla durata del contratto rinegoziato ("rinegoziazione programmata"), l'Unione di Comuni, ai fini del calcolo del contributo, terrà conto dell'intera durata della rinegoziazione programmata, verificando che il contratto rinegoziato sia prorogato e che si proceda alla ulteriore rinegoziazione relativa alla proroga. Nel caso di mancata proroga o di mancata ulteriore rinegoziazione relativa alla proroga, si procederà al ricalcolo del contributo e al recupero delle somme non dovute.

2. **Riduzione dell'importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 1) a concordato (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3)**

Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque essere superiore ad € 700,00.

Il contributo è pari all'80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un contributo massimo non superiore ad € 4.000,00.

Per entrambe le tipologie di cui sopra:

- il canone di locazione da prendere come riferimento è quello specificato nel contratto di locazione rinegoziato e nell'atto di rinegoziazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT e al netto delle spese condominiali ed accessorie;
- in caso di proprietà, deve essere indicato il canone per intero, senza tenere conto delle quote di proprietà;
- nel caso di cessione del contratto da parte del conduttore, qualora il nuovo conduttore non possieda i requisiti necessari per la concessione del contributo, si dovrà procedere al ricalcolo del contributo tenendo conto solo dei mesi di locazione del conduttore che ha ceduto il contratto;
- il canone rinegoziato deve avere un importo superiore a € 0,00: non sono



pertanto ammessi a contributo canoni rinegoziati pari a € 0,00

## VINCOLI PER IL LOCATORE

Il locatore si impegna:

- a comunicare all'Unione Val d'Enza l'eventuale cessazione anticipata della rinegoziazione e a restituire la quota di contributo ricevuta per le mensilità non dovute;
- a comunicare all'Unione Val d'Enza l'eventuale morosità del conduttore.

## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno **2 Settembre 2024** e fino all'esaurimento delle risorse disponibili utilizzando il modulo disponibile all'indirizzo [www.unionevaldenza.it](http://www.unionevaldenza.it) con le seguenti modalità:

- pec all'indirizzo [segreteria.unionevaldenza@pec.it](mailto:segreteria.unionevaldenza@pec.it)
- direttamente allo sportello sociale del comune di riferimento previo appuntamento

All'istanza dovranno essere allegati (pena inammissibilità della domanda e conseguente esclusione dal beneficio):

- Copia del documento d'identità valido dell'inquilino e del proprietario
- Per cittadini extra UE copia del Titolo di soggiorno in corso di validità o ricevuta del rinnovo e copia del Titolo di soggiorno scaduto;
- Nel caso di tipologia di rinegoziazione 1) Copia della scrittura privata tra le parti con registrazione alla Agenzia delle Entrate che indichi entità e durata della riduzione del canone, nonché copia del contratto originario;
- Nel caso di tipologia di rinegoziazione 2) Copia del contratto originario a canone libero e copia del nuovo contratto concordato con "attestazione bilaterale di rispondenza" sottoscritta da un'associazione dei proprietari e da un'associazione degli inquilini firmatarie dell'Accordo in materia di locazione concordata con registrazione alla Agenzia delle Entrate;

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare del conduttore, relativa ad una sola rinegoziazione.

Alla scadenza della rinegoziazione potrà essere presentata una nuova domanda di contributo a seguito di una nuova rinegoziazione.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo familiare, se in possesso dei requisiti, può presentare domanda di contributo separatamente per la propria quota di canone.

## CONTROLLI

Unione Val d'Enza si riserva la facoltà di effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle



informazioni contenute nelle domande come previsto dagli artt. 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 con le conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni fraudolente; tali controlli potranno essere sia precedenti che successivi l'erogazione del contributo; si riserva inoltre la facoltà di demandare ulteriori controlli alla Guardia diFinanza.

## **NORME FINALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso pubblico, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 760/2024 e alle norme vigenti in materia.



## **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n.679/2016**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente UNIONE VAL D'ENZA, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

### **2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente UNIONE VAL D'ENZA, con:

- Sede Legale: Via Don Pasquino Borghi, 12 42027 Montecchio Emilia (RE)
- Sede amministrativa: Via XXIV Maggio, 47 42021 Loc. Barco – Bibbiano (RE) (1° piano)

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, all'Ente UNIONE VAL D'ENZA, Ufficio Segreteria, via e-mail [segreteria@unionevaldenza.it](mailto:segreteria@unionevaldenza.it) oppure via PEC all'indirizzo [segreteria.unionevaldenza@pec.it](mailto:segreteria.unionevaldenza@pec.it).

### **3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

L'Ente UNIONE VAL D'ENZA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA ([dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it)).

### **4. Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

### **6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Ente UNIONE VAL D'ENZA per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) partecipare alla richiesta di assegnazione di contributi per rinegoziazione degli affitti.

### **7. Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione (non diffusione) a terzi solo laddove gli interventi di cui al precedente articolo 6 p. a) lo prevedano per poter conseguire gli obiettivi previsti e/o condivisi

### **8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### **9. Periodo di conservazione**

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.



## **10. I suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- 2 . 1 di accesso ai dati personali;
- 2 . 2 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda;
- 2 . 3 di opporsi al trattamento;
- 2 . 4 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

## **11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter erogare il servizio richiesto o di procedere agli interventi di cui al precedente articolo 6 p. a)